



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



IL DIRITTO D'AUTORE D'IMPRESA NELL'ERA DIGITALE: FRA TUTELA DEI TITOLARI DEI DIRITTI E TASSAZIONE DEI COMPENSI

**L'asset immateriale dei diritti d'autore e dei diritti
connessi, i titolari e la
gestione dei diritti nei trasferimenti**

AVV. MARCO BARBONE

19.10.2022



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



M I L A N O

LA NATURA DEI DIRITTI D'AUTORE

I Diritti d'Autore sono per loro natura esclusivi, assimilabili quindi a diritti reali, cioè diritti assoluti che sorgono contestualmente al bene, il cui *titolo originario è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale*.(Art.6 l.d.a.).

E' chiaro quindi che affinché l'opera dell'ingegno sia suscettibile di qualche sfruttamento economico è necessario che si materializzi e sia resa pubblica.

CREATIVITA'

Il Carattere Creativo è condizione generale di accesso alla tutela autorale, ed esige che l'opera abbia l'impronta del suo autore, ovvero che questi non abbia copiato l'opera ma l'abbia creata.

«In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 L. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'enunciato art.1» - «un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Ne consegue che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia»

(Cass. 12-03-2004, n. 5089; Cass., 28/11/2011, n. 25173; Tribunale Milano, civile, Sentenza 25 marzo 2014, n. 4116; Cassazione civile, sez. I, 12/01/2018, n. 658; Tribunale, Roma, sez. XVII, 11/02/2019, n. 3102; Cassazione civile sez. I, 29/05/2020 - ud. 06/02/2020, dep. 29/05/2020-n.10300; Tribunale, Roma, sez. XVII, 27/09/2021, n. 14972).

Giurisprudenza costante ritiene che l'apporto creativo richiesto per la tutelabilità delle opere dell'ingegno sia minimo.

DIRITTO D'AUTORE COME DIRITTO «DUALE»

Il diritto d'autore è definito dalla dottrina maggioritaria come un diritto duale (*sulle teorie dualistiche e sulla teoria unitaria nella dottrina italiana, V.M. De Sanctis, La protezione delle opere dell'ingegno, II ed., Giuffrè Editore, Milano, 2004*), in quanto tutela i **diritti personalissimi dell'autore, quali i diritti morali** sull'opera creata da questi **e i diritti patrimoniali** che su tale opera l'autore vanta e di cui può disporre nei confronti di terzi e/o che da questi vengono acquisiti a titolo originario e/o derivativo in ragione del verificarsi di particolari fattispecie.

ACQUISTO DEI DIRITTI D'AUTORE

A titolo originario:


Persone fisiche (Autori delle opere) – diritti morali e patrimoniali

A titolo derivativo:

Terze parti (persone fisiche e/o giuridiche quali: datori di lavoro/committenti/licenziatari/cessionari, eredi, ecc.) – diritti patrimoniali.

Cassazione civile sez. I, 15/06/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 15/06/2022), n.19335 «deve ritenersi la più recente pronuncia di questa Sezione, n. 8433 del 30.4.2020,secondo cui "costituisce principio generale in materia di diritto d'autore quello per cui il committente è titolare, a titolo derivativo o originario (secondo contrapposte tesi dottrinali), ma in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo, ove quest'ultimo si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, spettando invece all'autore i diritti morali.»

DIRITTI SU UN'OPERA MUSICALE




Diritto di ogni autore di vedersi sempre riconosciuta la paternità dell'opera, superando l'orientamento che escludeva una violazione di tale diritto ove l'utilizzatore non avesse attribuito a sé o ad altri la paternità dell'opera stessa, ma avesse solo ommesso il nome dell'autore (**Cass. civ., 31.5.19, n. 18220, in Dejure.it**).

Tale decisione è in specie intervenuta per potenziare la tutela degli autori, molto spesso privati dei loro diritti morali e patrimoniali a vantaggio degli utilizzatori che impongono loro un "anonimato forzoso", secondo condotte ritenute lecite da precedenti decisioni di legittimità e di merito.

La ratio che ha condotto la Suprema Corte ad emanare una tale decisione, con un ripensamento dei propri precedenti, si fonda su un'attenta interpretazione delle norme rilevanti della legge sul diritto d'autore e, inoltre, fa leva sulla corretta ricostruzione dei diritti morali e del rilievo della personalità dell'autore alla luce della normativa internazionale e comunitaria, altresì offrendo specifici approfondimenti di carattere comparatistico.

ASSET IMMATERIALE - OPERA CREATA DALL'AUTORE




CONTRATTI STANDARD INDUSTRIA MUSICALE

DUPLICE CONTRATTO

- Contratto per acquisire le registrazioni (Master) e/o produrre il Master e i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico
- Contratto per acquisire i diritti di edizione (pubblica esecuzione e sfruttamento fonomeccanico - diritti sull'opera a stampa (questi ultimi hanno una durata di 20 anni, tali diritti sono di poca importanza e viene sempre precisato nei contratti che tale cessione è subordinata a quella principale relativa alla riproduzione delle opere musicali sui fonogrammi (cd, file digitali, ecc.) e alle sincronizzazioni.




DIRITTI SU UN'OPERA MUSICALE - CONTRATTO EDITORIALE



Il decreto 35/2017 in linea con la direttiva 2014/26 prevede:

- i c.d. "Ogc", Organismi di gestione collettiva: soggetti che sono detenuti o controllati dai titolari dei diritti o che non perseguono fini di lucro, tra cui viene ricompresa la SIAE;
- i c.d. "Egi", Enti di gestione indipendente soggetti che non sono detenuti né controllati, nemmeno in parte, dai titolari dei diritti e che perseguono fini di lucro.

DIRITTI SULLE REGISTRAZIONI/CONTRATTO CESSIONE MASTER



ASSET IMMATERIALE OPERA CREATA DALL'AUTORE SU COMMISSIONE E/O IN CASO DI TRASFERIMENTO A TERZI



DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177

Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 181

Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Decreto Legge 24 maggio 2021, n. 73

Gestione dei compensi per copia privata. Convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106

DECRETO 30 giugno 2020 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22

Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA n. 124 del 4.08.17 (Modifiche all'art.73 l.d.a.)





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GRAZIE

AVV. MARCO BARBONE

www.barbonetassone.it

19.10.2022